

non venga chiuso e non vengano pertanto penalizzati né gli utenti né le attività economiche di quella zona. (4-32807)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

attualmente vi è il caos totale in particolare sui telefonini, ogni società pubblica un prezzo, ma poi ne pratica un altro;

tutto ciò crea confusione tra i cittadini, che non riescono ad avere tariffe certe e possono essere indotti a sottoscrivere contratti non rispondenti alla propria volontà;

le società di telefonia debbono presentare contratti chiari, senza poi alterarli con extra di vario genere —:

se ritenga di intervenire affinché le società telefoniche rendano trasparenti e chiare le tariffe che praticano;

se non ritenga che il Ministro debba almeno garantire la trasparenza, che attualmente non si riscontra. (4-32816)

\* \* \*

## DIFESA

*Interrogazione a risposta scritta:*

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

la legislazione in materia di rilascio di porto di pistola per difesa personale agli ufficiali delle forze armate dello Stato, a cura dei competenti uffici di polizia amministrativa delle prefetture, è applicata spesso sulla base di parametri assai discrezionali e poco omogenei;

l'articolo 75 del Tulp (regio decreto n. 635 del 1940): stabilisce che: « Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda, può essere concessa licenza gra-

tuita di porto di rivoltella o pistola quando vestano l'abito civile. La domanda su competente foglio bollato deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente »;

l'articolo 1 del decreto del ministero dell'interno n. 371 del 1994 stabilisce inoltre che: « La licenza per il porto di armi prevista dall'articolo 42 del Tulp approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere concessa in esenzione del pagamento della tassa di concessione governativa alle persone appartenenti ad una delle categorie sottoindicate che risultino esposte a grave rischio per l'incolumità personale a causa dell'attività di servizio prestata, sempre che sussistano gli altri requisiti e presupposti richiesti dalla legge: *i*) personale delle forze armate, compreso quello del corpo delle capitanerie di porto, addetto a servizi che comportano esposizione a rischio, giusta attestazione del sottocapo di Stato maggiore della difesa o di Forza armata, del capo ufficio del segretario generale della difesa, del comandante della regione militare, del dipartimento militare marittimo o della regione Aerea competente per territorio. »;

l'interpretazione discrezionale dei dettati normativa di cui sopra (facoltà di concedere) è effettuata dai vice prefetti ispettori, i dirigenti di settore delegati dai prefetti delle varie province alla trattazione ed alla valutazione delle istanze prodotte dai cittadini in materia licenze (polizia amministrativa);

la discrezionalità nell'applicazione della norma, in particolare dell'articolo 75 del Tulp riguardante gli ufficiali delle forze armate dello Stato determina, in alcuni casi, una illegittima disparità di trattamento tra cittadini di pari *status* giuridico, contraria alla Carta costituzionale, ove per alcuni ufficiali è sufficiente produrre la certificazione prevista dall'articolo di cui trattasi (attestato di servizio — esempio prefettura di Roma), mentre per altri

(con interpretazione ai limiti estremi del dettato normativo) è richiesta una indispensabile « situazione di dimostrato bisogno » (esempio prefettura di Latina) che, invece, riguarda esclusivamente le situazioni professionali rientranti nell'articolo 1 del decreto ministeriale Interni di cui sopra e nell'articolo 42 Tulpis;

tale contesto può determinare il caso che due ufficiali delle forze armate di pari grado ed appartenenti allo stesso comando subiscano una inaccettabile disparità di trattamento da parte dell'amministrazione dell'Interno (licenza concessa ad uno e, non all'altro ai sensi dell'articolo 75 Tulpis, basata esclusivamente sulla diversità della provincia di residenza dei richiedenti ovvero sul tipo di discrezionalità esercitata dalla prefettura che ha, ricevuto l'istanza;

inoltre, a parere dell'interrogante, l'orientamento in senso restrittivo nell'applicazione della norma da parte dei funzionari delegati delle Prefetture dovrebbe essere esercitato con estrema ponderazione dato che, oltre ad essere causa di una potenziale disparità di trattamento tra cittadini di pari *status* giuridico, dovrebbe sempre correlarsi direttamente al contesto dell'ordine pubblico locale ove, invece, a talune province ad emergente densità criminale corrisponde un limitatissimo numero di autorizzazioni di porto di pistola per difesa personale (esempio Latina);

ciò posto, appare evidente che l'attuale previsione normativa sul rilascio del porto di pistola per difesa personale agli ufficiali delle forze armate dello Stato si dimostri, nel contesto attuale, carente in termini di giusta tutela degli appartenenti alla categoria in questione che troppo spesso;

ove nulla osti si vedono rifiutare una legittima istanza di carattere amministrativo in applicazione discrezionale di una norma che, se interpretata in senso restrittivo, risulta sensibilmente disallineata rispetto a quelle in vigore nei principali Paesi della Nato —:

se il ministro interrogato voglia adoperarsi per garantire un'uniformità nel-

l'applicazione della normativa ovvero di consentire più agevolmente, ove nulla osti, agli ufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e anche dei quadri permanenti dei reparti speciali delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda, il porto di pistola per difesa personale). (4-32818)

\* \* \*

## FINANZE

*Interrogazione a risposta scritta:*

CUSCUNÀ. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la Maguro spa, società capofila e coordinatrice nella presentazione di ben 456 progetti nel Mezzogiorno per usufruire dei finanziamenti messi a disposizione dalla legge n. 488, non abbia dipendenti;

risulta inoltre (cfr. *Il Sole 24 ore* del 14 gennaio 2000) che il capitale sociale della società in questione, sia di mille miliardi interamente versato;

come sia possibile che, una società priva di dipendenti e con un fatturato annuo elevato, possa favorire, in un fine settimana, la costituzione di 456 società, pur non essendo partecipante in nessuna, ma coordinatore per i progetti che, se approvati, darebbero luogo ad una situazione simile a quella creatasi con la legge n. 219 in occasione del terremoto dell'Irpinia, cioè di completo disagio per l'economia di terra di lavoro —:

se siano stati effettuati controlli incrociati per verificare la reale situazione economica della Maguro spa. (4-32821)

\* \* \*